

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l'elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità.

Precisazione del MEF. Non necessari finanziamenti speciali per i pagamenti PA

che sono in costante miglioramento

Il MEF precisa che non c'è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall'1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall'1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

In questo numero:

il nuovo regime del riporto delle perdite d'impresa per i soggetti Irpef;
gli aspetti contabili e fiscali dell'acquisto e la cessione di partecipazioni;
la chiusura delle liti fiscali pendenti (casi particolari);
le ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico;
il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate;
il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018.

Visto infedele. Per l'Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L'articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in "Finanza & Fisco" n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l'importo della somma richiesta al CAF/CAF o al professionista

nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazioni; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l'esenzione delle plusvalenze, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere

di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell'articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. "holding period" (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

I riflessi fiscali di un'operazione di cessione di partecipazioni "dote" in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all'ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un'altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l'intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è

quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2019.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto *MEF* 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi **non superiori a 400 euro**, consente, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi "tradizionali" di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-*bis* del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o

committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l'annotazione «*inversione contabile*».

Come già chiarito [circolare n. 15/E del 2015](#), la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella **fattura elettronica semplificata**, il campo "*TipoDocumento*" da compilare deve contenere le seguenti

casistiche:

- fattura semplificata (TD07);
- nota di credito semplificata (TD08).

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0”

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013](#): *«NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – [L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Legge di stabilità 2013\)](#)» – Primi chiarimenti»*

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014](#): *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della [L. 24/12/2012, n. 228](#)»*

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «*Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata*», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in

modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l'ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1

Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**La relazione illustrativa del Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 10
maggio 2019**

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede, all'articolo 220-*bis*, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l'importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l'emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L'articolo 21-*bis* del DPR n. 633 del 1972, inserito dall'articolo 1, comma 325, lettera e), della [legge n. 228 del 2012](#), prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all'articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-*bis* e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l'attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-*bis* è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di

elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, **l'operazione può essere descritta in modo sintetico** e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l'applicazione delle restanti previsioni di cui all'articolo 21-*bis* e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972)

Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68 la misura degli interessi di mora

A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito

della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,01 per cento al 2,68 per cento.

Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela", conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", redatto dai gruppi di lavoro: "valutazione del rischio", "adeguata verifica" e "conservazione".

Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l'Agenzia

risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo altri di istituti mitigatori delle sanzioni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

In questo numero:

- le perdite su crediti e la correzione di errori contabili;
 - le nuove cause ostative al regime forfetario;
 - le la sanatoria delle violazioni formali.
-

**Regime speciale IVA editoria.
Il metodo della
forfettizzazione della resa
non esclude la variazioni IVA**

di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l'editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall'articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l'imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l'IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell'imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell'editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo).

Professionista al 50 per cento di una Srl operante

nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. "controllata".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2019

In questo numero:

Il modello "Redditi 2019-PF" fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019 per il periodo d'imposta 2018

I modelli e le istruzioni tengono conto delle modifiche

apportate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 125594/2019.

Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall'obbligo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi. Il decreto esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccaia, giornali, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nel

2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Cedolare secca. Ammesse al regime sostitutivo le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori persone fisiche o società che svolgono attività commerciali

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Resta ferma, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, la condizione che lo stesso sia una persona fisica che non agisca nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni. Questa in sintesi la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 E del 17 maggio 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2019



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2019

Il modello "Redditi 2019-PF" fascicoli 1, e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019 per il periodo d'imposta 2018

Le istruzioni sono integrate dai *link* alle circolari e risoluzioni richiamate.

Fascicolo 1 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 10 aprile 2019)

Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

I [modelli e le istruzioni](#) tengono conto delle modifiche apportate dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, prot. n. 85457/2019](#).

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 10 maggio 2019), *“riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili”* sarà pubblicato nel prossimo numero [\(n. 11 del 2019\)](#)

[**Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2019-PF” intero con le relative istruzioni**](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in vigore dal 1° maggio 2019), nel quale è previsto il ritorno del super ammortamento per i beni strumentali nuovi, il restyling della mini Ires per gli utili reinvestiti, modifiche della disciplina del Patent box con l'introduzione della facoltà usufruire dell'agevolazione mediante determinazione diretta, ampliamento degli incentivi per le misure antisismiche e l'estensione della rottamazione delle cartelle agli enti locali. In pratica con quest'ultima novella, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni potranno disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dai suddetti enti e dai concessionari della riscossione. Infine, prevista la riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche e la concessione alle piccole e medie imprese esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco



In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell'80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i [codici ATECO](#) formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una [sezione ATECO](#) differente rispetto a

quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019](#).

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle [sezioni di ATECO](#) può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche* e J – *Servizi di informazione e comunicazione*) siano in realtà molto simili.

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Il professionista in regime

di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall'anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall'anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfettario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell'entrata in vigore del regime dei forfettari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche.

Sanatoria delle violazioni formali. Le irregolarità

definibili

Ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell'ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 D.L. n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi (15 maggio 2019), che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento).

Chiusura delle liti fiscali pendenti: l'Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Come comportarsi per le controversie che riguardano le sole sanzioni? E in caso di liti portate avanti separatamente dalla società consolidata e dalla consolidante? Sono alcuni dei quesiti particolari a cui l'Agenzia risponde con la [circolare n. 10/E di oggi](#) (15 maggio 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ([art. 6 e 7 del D.L. 119/2018](#)) rispetto a quelli già contenuti nella [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#). In particolare, con il documento di prassi di oggi l'Agenzia fa luce su alcuni dubbi arrivati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.

Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Una delle risposte fornite nel [documento di prassi](#) delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un **atto di recupero di un credito d'imposta** la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall'Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l'oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circolare tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l'imposta era dovuta dal

contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011

Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires – prima cioè dell'unificazione degli atti impositivi introdotta dall'articolo 40-*bis* del DPR n. 600/1973 – la circolare specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla C.T.P. in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento in capo alla consolidata, quest'ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull'imposta "teorica" dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata

Un'ipotesi particolare trattata dall'Agenzia nella [circolare](#) è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del D.L. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell'Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l'iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via

agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla "rottamazione". In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti

Chi è interessato **deve, entro il 31 maggio 2019**, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L'importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. **Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.** (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»*

Per saperne di più:

[Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019:](#) «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

[I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019:](#) «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 18 aprile 2019,](#) con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie

tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e pronuncia della Suprema Corte cassazione di accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate con rinvio ad un'altra sezione della Commissione tributaria regionale – Situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere – Rilevanza del momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (24 ottobre 2018) – Obbligo di tener conto della successiva sentenza di Cassazione con rinvio – Esclusione se la sentenza è stata depositata dopo il 24 ottobre 2018

[Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti" – Aggiornamento maggio 2019](#)

[Il modello e le istruzioni per la domanda](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b\) e comma 3, del \[decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136\]\(#\), concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»](#)

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018. Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di IVA per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative. Sono solo alcuni dei casi elencati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi (10 maggio 2019), con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l'Amministrazione mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.

Società e le associazioni sportive dilettantistiche: come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

Società e le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge n. 289/2002 in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017. Sono queste le destinatarie della nuova guida del Fisco pubblicata oggi nel sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, la particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018. [Link alla guida: "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti"](#) – Aggiornamento maggio 2019

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l'anno 2019, l'imprenditore individuale e

socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il

valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “ric conducibilità” rileva l'attività esercitata di

fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l'effettiva esercitata del contribuente.

Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente

decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.